

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.

Il prof. **Arena Nicola**, nato a Messina, il 14.08.1968, ivi residente, via Paolo Arena, 20, Ganzirri, c.f. RNANCL68M14F158B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in foglio separato che si deposita in uno al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, 65, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie d'istituto nonché nei confronti di tutti quelli iscritti nelle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto (classi di concorso A030 3 AJ56), rispettivamente, in III fascia nelle Graduatorie di Istituto ed in II fascia nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, cioè tutti i docenti che in virtù



dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella II fascia delle graduatorie d'Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale di Messina, valide per il biennio 2020/2022, classi di concorso A030 – AJ56, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente per i quali, giusta istanza stesa in calce al presente, in ragione dell'elevato numero, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ministeriale.

Premessa

- Il ricorrente ha fatto domanda (**doc. 1**) per essere inserito nelle graduatorie provinciali (GPS) e nelle graduatorie di istituto (GI) di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 (**doc. 2**).

Il ricorrente è in possesso del Diploma di Conservatorio V.O. in pianoforte conseguito presso l'Istituto Musicale "V. Bellini" di Caltanissetta in data 17.07.1991 (**doc. 3**) ed ha conseguito i 24 CFU nell'a.a. 2018/2019 presso l'Università telematica Unipegaso (**doc. 4**), oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure volte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Tuttavia, il possesso dei detti CFU (in aggiunta al diploma), in sede di valutazione della domanda non è stato riconosciuto quale titolo



abilitante.

Ciò in quanto il ricorrente non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla regolamentazione ministeriale recente (Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020).

Pertanto, il prof. Arena risulta inserito nelle GPS alla posizione 139 - II fascia per la classe di concorso A030 e alla posizione 32 - II fascia nella graduatoria AJ56 (**doc. 5-6**).

Nelle graduatorie d'Istituti (GI), il ricorrente è inserito in III fascia proprio in ragione di detta mancata valutazione.

Nonostante abbia proposto reclamo (**doc. 7**), l'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta.

Non vi è dubbio che un tale sistema di reclutamento appaia irragionevole ed illegittimo, in quanto l'amministrazione scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU in aggiunta al titolo di accesso specifico per la classe di concorso.

Pertanto, il ricorrente ha diritto, avendo provato il possesso dei relativi requisiti, ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il



personale docente ed educativo quale docente in possesso di abilitazione e, pertanto, rispettivamente, in I fascia delle GPS e in II fascia delle GI.

In *subiecta materia* si rileva che la Corte di Cassazione abbia riconosciuto, costantemente, la giurisdizione del Giudice ordinario.

In conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite “...ai fini dell’individuazione di chi sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dell’inserimento in graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum sostanziale* dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto di rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (SS.UU. 25840/2016; cfr. anche Cass. civ. n.



25972/2016, Cass. civ. n. 21186/2017).

Le domande formulate dal ricorrente dovranno trovare accoglimento per i seguenti motivi:

Violazioni di legge.

La recente Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, prevede ancora, per l'accesso alla I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) il "possesso dello specifico titolo di abilitazione", intendendo per esso lo specifico diploma di laurea.

Infatti, l'art. 3 comma 6, dispone: *"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di*



studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

L' O.M. n. 60 del 10.7.2020 dunque, operando come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, non consente l'accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa. Mentre, per l'inserimento nella II fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possesso titoli art. 5 D.Lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).

Il ricorrente invece, in possesso del diploma e dei 24 CFU ha diritto all'inserimento diretto, su questa sola base, nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali e di seconda fascia per quelle di istituto.

Tali titoli, tuttavia, non gli hanno consentito l'accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto in forza di quanto disposto dalla O.M. n. 60 del 10.7.2020, di cui viene qui contestata la illegittimità per violazione della normativa primaria, cioè la L. 107/2015 ed il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consente



l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito al conseguimento dei 24 CFU, con valore abilitante.

Per dovere di completezza ed una migliore comprensione appare opportuno ricostruire il quadro normativo.

Il legislatore ha stabilito, all'art. 1, comma 110, L. 107/2015, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017.

Il citato comma 110 infatti così recita testualmente *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale*



di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali".

In attuazione della citata legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 contenente norme sul *"Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*.

Tale decreto, all'art. 5 - come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure il possesso congiunto di:** a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; **b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,** acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnicopratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a)*



laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. 59/2017 è stata infatti introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, L. 107/2015; sempre sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015), che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione, che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 CFU" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione, che è stata fino ad ora definita come superamento di PAS2, TFA3 e SSIS4.



Tuttavia, a partire dal concorso successivo all'entrata in vigore, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso. Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (si ribadisce, art. 1, comma 110, L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha espressamente previsto che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Ergo, il concetto di abilitazione, finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS, è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente anche in ragione del progressivo abbandono dei detti percorsi.

Il legislatore sembra, quindi, avere inteso sostituire l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Pertanto, il ricorrente, in possesso sia del diploma che dei 24 Cfu, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 co. 110 l. n. 107/2015).

Il medesimo art. 1 co. 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di



abilitazione.

Appare opportuno soffermarsi sulla natura e la funzione dell'abilitazione all'insegnamento, che costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante. L'abilitazione all'insegnamento - che attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati in passato approntati specifici concorsi e corsi come le SISS, i TFA e i PAS - ai sensi del T.U. n. 297/94 nonché delle leggi n. 124/99 e 143/2004 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 (attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli. Tale requisito, per il cui ottenimento in passato erano necessari quei percorsi, allo stato, in funzione della citata normativa sopravvenuta, deve considerarsi conseguito con l'ottenimento dei 24 CFU.

In altri termini, se deve ritenersi che la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche, deve d'altro verso tenersi presente che proprio all'ottenimento di tali conoscenze siano oggi finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU.

Il ricorrente pertanto, in possesso di diploma e dei 24 CFU, avrebbe



dovuto essere valutato come docente in possesso dell'abilitazione.

Diversamente, si giungerebbe all'illogica conseguenza che il ricorrente, in possesso della capacità e della qualità didattica che gli consentirebbe di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) in base agli stessi titoli verrebbe escluso dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d'istituto.

Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 130/2019 ha precisato che *"...ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche... in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche"*.

Ciò a conferma che percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze



disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Lo stesso legislatore, dunque, ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU, pertanto, appare illegittima la preclusione all'inserimento nella competente fascia delle graduatorie per abilitati, per coloro che sono in possesso di tali titoli.

Le procedure abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi.

Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce d'istituto è il titolo di studio, come stabilito dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/CE, recepite con D. Lgs. n. 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Tali Direttive, che regolano il sistema delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso



alle stesse, sono molto chiare.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”.

I termini di abilitazione e/o idoneità non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o dal relativo Decreto di attuazione e debbono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Le procedure definite abilitanti dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di qualifica professionale adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una formazione regolamentata ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso (qualifica professionale) conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Pertanto, l’abilitazione, anche alla luce della normativa comunitaria



che non si presta ad equivoci, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sull'abilitazione.

La giurisprudenza di merito si è già ripetutamente pronunciata sul punto; in particolare i Tribunali di Roma, La Spezia, Salerno, Pordenone (**docc. 8-12**), nonché da ultimo il Tribunale di Patti (**doc. 13**). Anche l'On.le Tribunale adito, in sede collegiale, si è pronunciato sulla questione con ordinanza del 02.12.2019 (**doc. 14**). Ne consegue che appare alquanto illegittima la condotta del Ministero che non consente al ricorrente di essere inserito in I fascia nelle GPS e in II fascia nelle GI, nonostante sia in possesso dei 24 Cfu, ovvero di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto.

In effetti, il ricorrente potrebbe partecipare ad un concorso riservato agli abilitati, ma non può accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Per tutti i suesposti motivi il prof. Nicola Arena, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di un'udienza di comparizione, voglia accogliere le seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria



istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto ricorso:

In via cautelare, giusta istanza ex art. 700 cpc stesa in calce al presente, previa fissazione di un'udienza per la discussione ovvero *inaudita altera parte*, ordinare al resistente, attraverso i propri Uffici periferici, di collocare il prof. Nicola Arena, rispettivamente nella I fascia delle GPS e nella II delle GI, pronunciando, in ogni caso, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, nelle more del giudizio;

Nel merito:

1. Ritenere e dichiarare il valore abilitante all'insegnamento, dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero il Diploma unitamente ai 24 CFU;
2. conseguentemente, ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'OM n. 60/2020, il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI) per l'intera loro validità nelle quali risulta già inserito, ovvero quelle tenute dall'AT di Messina, nei posti, classi di concorso, fascia e punteggi a lui spettanti;
3. Per l'effetto, ordinare al Ministero resistente, per il tramite dei propri Uffici periferici di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti, classi di concorso, fascia e punteggi a lui spettanti, nonché di emanare tutti gli atti e provvedimenti propedeutici e conseguenziali a tal uopo;
4. condannare, altresì, il Ministero dell'Istruzione, Università e



Ricerca, in persona del ministro pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite.

Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115 non è dovuto contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano in copia: 1) domanda di inserimento in GPS e GI; 2) O.M. n. 60 del 10.07.2020; 3) diploma di conservatorio V.O.; 4) attestato di riconoscimento 24 Cfu; 5-6) graduatorie; 7) reclamo; 8) Trib. Roma, sez. Lav., sent. 2823/19; 9) Trib. La Spezia, sez. Lav., sent. 35/20; 10) Trib. Salerno, sez. Lav., sent. 107/20; 11) Trib. Pordenone, sez. Lav. Sent. 12/20; 12) Trib. Patti, sez. Lav., ord. 5136/20; 13) Trib. Cosenza, sez. Lav., sent. 549/20; 14) Tribunale di Messina, ordinanza del 02.12.2019; 15) incarichi attribuiti per il corrente anno scolastico; 16) decreto USP Messina prot. n. 14616 del 08-09.2020.

Messina 27 ottobre 2020

Avv. Giuseppe Minissale



Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Istanza ex art. 700 c.p.c.

Il prof. **Arena Nicola**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali 1/A, avvocatiogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in foglio separato che si deposita in uno al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

docenti controinteressati come individuati in ricorso;

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

Fumus boni iuris

L' O.M. n. 60 del 10.7.2020 opera come se non fossero intervenute la L. 107/2015 ed il D.Lgs. 59/2017, non consentendo l'accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa.

Non vi è dubbio che un tale sistema di reclutamento appaia irragionevole ed illegittimo, in quanto l'amministrazione scolastica



continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU in aggiunta al titolo di accesso specifico per la classe di concorso.

Il legislatore ha stabilito, all'art. 1, comma 110, L. 107/2015, che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017, il quale all'art. 5 - come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure il possesso congiunto di:** a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; **b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro*



ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnicopratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. 59/2017 è stata infatti introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, L. 107/2015; sempre sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015), che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione, che viene sostituita dal requisito "dei tre



anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 CFU” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

Ed infatti, se deve ritenersi che la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche, deve d'altro verso tenersi presente che proprio all'ottenimento di tali conoscenze siano oggi finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU.

Periculum in mora

Anche la tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Una siffatta situazione sta arrecando al docente grave ed irreparabile nocumento e rischia di arrecarne ancor di più.

In ragione del mancato riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento dei titoli posseduti dal ricorrente ovvero il Diploma unitamente ai 24 CFU, lo stesso non è stato inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI), in violazione delle disposizioni di legge.

Ciò configurando una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e determinando un pregiudizio “irreparabile” per l'odierno ricorrente, il quale, pur in possesso della capacità e della qualità didattica che gli consentirebbe di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) in base agli stessi titoli è stato escluso dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II



fascia delle graduatorie d'istituto.

Con provvedimenti del 02.10.2020 (**doc. 15**), la scuola polo per le assegnazioni degli incarichi di supplenza per la scuola secondaria di I Grado, ha assegnato colleghi su cattedre disponibili per l'intero anno scolastico (30.09.21 ovvero 31.08.21) provenienti anche da II fascia delle classi di concorso che qui interessano; ciò ha pregiudicato e pregiudica, oltremodo, la possibilità per il ricorrente, docente precario, di assumere un incarico annuale anche per le successive annuità, finchè il presente giudizio non venga definito.

Non appare accettabile una simile disparità nei confronti del prof. Arena se si nota che l'Ufficio di Messina, giusta provvedimenti giudiziali, sta già apportando modifiche alle contestate graduatorie (**doc. 16**)

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierno deducente anche in via cautelare, in quanto è stata illegittimamente negato il diritto ad essere inserito nella I fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI).

Messina 27 ottobre 2020

Avv. Giuseppe Minissale



**Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex
art. 151 cpc**

Il sottoscritto **Nicola Arena**, rappresentato e difeso come in atti,
giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito, giusta titoli abilitanti posseduti, rispettivamente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI per le classi di concorso A030 Educazione musicale nella scuola media e AJ56 -
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle dette graduatorie rispettivamente in I e II fascia GPS e in II e III fascia GI per le citate classi di concorso i quali, in caso di accoglimento delle domande spiegate in ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni sottese al ricorso;



- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile

“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso,



potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il sig. Arena;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame,



hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il prof. Nicola Arena, come sopra rappresentato e difeso

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:



1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 27 ottobre 2020

Avv. Giuseppe Minissale

